

SCHEMA DI INTESA ATTUATIVA PER LE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
DELLE PRESSIONI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL POLO
AMBIENTALE INTEGRATO di ENIA

TRA

Provincia di Parma

Agenzia d'Ambito ATO 2

ENIA spa

Comune di Colorno

Comune di Parma

Comune di Torrile

Unione di Sorbolo e Mezzani

Premesse

L'art. 13 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Provinciale gestione Rifiuti (PPGR) prevede che la riduzione delle pressioni ambientali derivanti dalle previsioni impiantistiche del piano stesso venga perseguita anche con opportune misure di mitigazione di tali pressioni. Tali misure si sostanziano in interventi atti a garantire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei territori influenzati dalla presenza dell'impianto.

La deliberazione del C. C. di Parma n. 45/11 del 31/03/06 regola i rapporti reciproci tra Comune di Parma e soggetto attuatore propedeutici alla realizzazione del PAIP.

La determinazione dell'importo delle misure di mitigazione da prevedersi in fase di realizzazione viene fissata dall'art. 14 delle NTA come quota percentuale dei costi di investimento. Tale valore è da destinarsi ai comuni ricadenti in un'area che, secondo i disposti del citato articolo, è definita convenzionalmente da un raggio di 2 km dal perimetro dell'impianto.







Riguardo la realizzazione del Polo Ambientale Integrato di Parma (cosiddetto PAIP), comprendente impianti di trattamento e termovalorizzazione dei rifiuti, l'applicazione di tali indicazioni porta a determinare una cifra di circa 5,6 milioni di euro che, per effetto della distanza convenzionale individuata dalla suddetta norma di PPGR, riguarderebbero solo il Comune di Parma.

Lo stesso articolo 14 prevede inoltre la possibilità di ulteriori misure di mitigazione durante la fase di funzionamento degli impianti, da definirsi con opportuno accordo.

Sulla base delle valutazioni di ricaduta degli inquinanti emerse in sede di VIA e delle osservazioni emerse durante tale procedimento, si è ritenuto definire ulteriori fondi destinati a misure di mitigazione durante la fase di funzionamento dell'impianto da ripartirsi tra i Comuni soggetti a maggiori pressioni, anche al di fuori del raggio convenzionale dei 2 km.

La presente intesa redatta, ai sensi dell'art. 13 delle NTA, ha lo scopo di definire l'entità complessiva di tutte le misure di mitigazione e compensazione (comprenditive quindi dei 5,6 milioni di euro sopra citati), la ripartizione territoriale delle stesse e le caratteristiche qualitative degli interventi.

La presente intesa disciplina anche ulteriori interventi ed azioni a carico di ENIA, Agenzia d'Ambito, e Comuni firmatari.

Tale intesa vale inoltre come parziale regolamentazione delle azioni di compensazioni previste dall'art. 27 della NTA del Piano Provinciale di Tutela della Qualità dell'Aria, per impianti soggetti a VIA responsabili di emissioni in atmosfera.

Art. 1

Origine delle risorse economiche

Le risorse economiche necessarie alle misure di mitigazione e compensazione ambientale vengono rese disponibili dal soggetto attuatore e gestore dell'intervento, ENIA spa ed erogate ai soggetti individuati nel presente accordo.

Art. 2

Entità delle risorse

1. L'entità delle risorse complessive disponibili per le misure di mitigazione e compensazione è convenzionalmente determinata sulla base di una quota per tonnellata di rifiuto smaltito all'anno nell'impianto di termovalorizzazione.
2. Tale quota viene definita fino al 2018 nel seguente modo:
 - 11 euro/t per rifiuti derivanti dal ciclo degli urbani dell'Ambito;
 - 13,5 euro/t per altre tipologie;per un valore atteso annuo pari a 1.562.000 euro, ottenuto moltiplicando gli importi unitari rispettivamente per i quantitativi indicati dal progetto (78.000 t/anno di rifiuti derivanti dal ciclo degli urbani e 52.000 t/anno per altre tipologie).
I quantitativi smaltiti verranno verificati annualmente a consuntivo da parte della Provincia. Le somme relative all'anno solare di funzionamento verranno erogate da ENIA entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Dal 2019 al 2028 tali valori dovranno essere ridefiniti tenendo conto di eventuali migliori performance ambientali rispetto a quelle di progetto (revisioni al ribasso) e adeguamenti Istat ed inflazione (revisioni a rialzo) attraverso opportuno accordo. La variazione massima rispetto ai valori qui definiti non potrà superare il 25%.
4. Dal 01/01/2009, fino alla data di entrata in funzione dell'impianto e comunque per un massimo di 3 anni, ENIA erogherà ai Comuni una somma forfettaria annuale di 1.562.000 euro per la fase di realizzazione. Tale somma andrà corrisposta entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Dall'entrata in funzione dell'impianto e fino al 2028 la cifra sarà determinata sulla base della quantità di rifiuti effettivamente trattata nell'impianto.
6. L'entità delle cifre, come definita dai commi del presente articolo, è ritenuta equa ed in grado di soddisfare le indicazioni dell'art 14 delle NTA del PPGR.
7. L'eventuale ricaduta tariffaria - del servizio di gestione rifiuti - per le risorse destinate alle azioni di mitigazione e compensazione non avverrà prima dell'avvio del termovalorizzatore

Art 3.

Comuni interessati

Sulla base di quanto definito dall'art 13 delle NTA del PPGR, l'area esterna all'impianto per 2 km di raggio ricade nel solo Comune di Parma.

Ulteriori indicazioni emerse in sede di VIA individuano come territori di maggiore ricaduta degli inquinanti gassosi anche i Comuni di Torrile, Sorbolo, Mezzani e Colorno

Al Comune di Parma spetta una quota prioritaria delle risorse, non inferiore a quella definita dall'art 14 delle NTA del PPGR

Art. 4

Ripartizione delle risorse

1. Fino al 2018 le risorse di cui all'art. 2 saranno ripartite nelle seguenti proporzioni:
 - il 60% al Comune di Parma
 - il 40% ad altri Comuni definiti dall'art. 3
2. Negli anni di funzionamento dell'impianto seguenti al 2018 le risorse di cui al precedente articolo saranno ripartite nelle seguenti proporzioni:
 - il 55% al Comune di Parma
 - il 45% ad altri Comuni definiti dall'art. 3
3. L'importo determinato per il Comune di Parma include la quota di cui al comma 3 delle premesse.
4. La quota attribuita agli altri Comuni sarà ripartita tra gli stessi attraverso apposita intesa tra le parti. In mancanza di questa la Provincia provvederà in base alle normative vigenti.
5. Gli importi così determinati saranno attribuiti ai singoli comuni con modalità e tempi da definire tra le parti nell'intesa definitiva, salvo quanto previsto al punto precedente in mancanza di accordi.


Art. 5


Definizione delle azioni di compensazione e utilizzo delle risorse

1. Le misure di mitigazione si sostanziano in interventi atti a garantire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei territori influenzati dalla presenza dell'impianto.
2. Le misure di mitigazione sono articolate, secondo l'ordine di priorità, in:
 - a. interventi destinati al miglioramento delle dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio, in diretta relazione alle matrici ambientali impattate e alle aree coinvolte (prioritari);
 - b. altri interventi di mitigazione ambientale (differibili);
3. L'identificazione puntuale degli interventi di mitigazione compete ai Comuni che potranno scegliere in via preliminare tra le seguenti azioni:
 - a. interventi sulla mobilità per ridurre il carico inquinante di tale settore, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed anche alla realizzazione di piste ciclabili;
 - b. altri interventi volti alla diminuzione degli inquinanti atmosferici mediante la riduzione delle fonti inquinanti sul territorio tramite l'attuazione di progetti di miglioramento dei requisiti termici ed energetici degli edifici pubblici, civili, industriali;
 - c. opere di forestazione e rinaturalizzazione, con particolare riferimento alle zone contigue a importanti arterie di traffico su gomma, ma anche legate alla creazione di aree di bosco planiziale in zone di pregio e salvaguardia;
 - d. progetto generale per la bonifica e/o risanamento dei principali canali in uscita dalla città di Parma, con priorità al risanamento del canale Naviglio Navigabile;
 - e. valutare regimi tariffari agevolati, sul servizio di gestione rifiuti, per le utenze private più direttamente coinvolte dagli impatti dell'attività del PAIP, come da valutazioni in sede di VIA;
 - f. altri interventi di mitigazione ambientale presentate dai Comuni; è data possibilità ai Comuni di utilizzare le risorse del presente accordo anche per:
 - azioni per garantire una maggiore qualità al servizio idropotabile;
 - tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche;
4. Gli interventi descritti possono far parte di progetti territoriali o d'area coordinati dalla Provincia coinvolgenti più comuni che decidono con appositi atti l'impiego delle risorse derivate dal presente accordo, modalità e tempi di attuazione.

Altri impegni

1. Con proprie risorse, considerate nei costi complessivi di investimento del PAIP, ENIA spa provvederà a dar vita, entro la data di avvio dell'impianto alle seguenti ulteriori attività:
 - realizzazione di 4 centraline di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria per almeno i seguenti parametri PM10, PM2.5, NOx, distribuite nel territorio dei comuni di Colorno Torrile, Sorbolo e Mezzani. I costi di gestione di tali centraline rimarranno a carico di ENIA per tutto il tempo di funzionamento dell'impianto;

- installazione nei comuni di cui al punto precedente, n° 4 monitor consultabili dal pubblico in cui verranno presentati in continuo i dati di emissione dell'impianto;
 - realizzare i lavori relativi allo schema fognario-depurativo principale A7, garantendone l'attivazione prima dell'entrata in funzione del termovalorizzatore, così come previsto dal Piano Provinciale Tutela delle Acque (vedi tav. n. 9 a pag. 121 della Relazione Generale del Piano adottato con atto di Consiglio Provinciale n. 16 del 20/02/07 e pag. 34 della Relazione Illustrativa del Piano in controdeduzione). La Provincia di Parma, l'ATO e i Comuni interessati agevoleranno l'iter procedurale per quanto di loro competenza (autorizzazioni, varianti urbanistiche ecc.)
 - ad installare due stazioni di misura quali-quantitativa in telemisura presso via Montebello (a monte della città, stazione provinciale di controllo n. 7) e presso il confine Parma – Torrile sul Naviglio Navigabile. Sarà così possibile definire l'apporto quali-quantitativo delle aree ubicate nella città di Parma e seguire l'evoluzione per la bonifica del canale in armonia con il Piano Provinciale di Tutela delle Acque.
2. Con proprie risorse Il Comune di Parma entro la data di avvio dell'impianto:
 - favorirà la dismissione di scarichi fognari privati nel canale Maggiore poi Naviglio Navigabile (area quartiere Montebello, Parma centro, area s. Leonardo), e il corretto funzionamento delle fognature pubbliche sotto il profilo qualitativo per favorire il risanamento del sottobacino Canale Maggiore – Canale Naviglio Navigabile.
 3. Gli enti firmatari della presente intesa, per quanto di competenza, favoriranno iniziative tese all'incentivazione della raccolta differenziata promuovendo anche tariffe incentivanti

Art. 7

Controllo dell'attuazione

La provincia di Parma, provvederà ad una verifica annuale dell'uso delle risorse e dell'attuazione delle misure di compensazione, secondo quanto definito negli artt. 5 e 6 nonché a coordinare le azioni di cui all' art. 6 ed eventuali azioni di mitigazione di valenza sovracomunale.

Art. 8

Comunicazione alla cittadinanza e meccanismi di partecipazione

I Comuni dovranno dare comunicazione alla propria cittadinanza, con gli opportuni strumenti, sulla modalità di spesa delle risorse. I Comuni potranno attuare forme di coinvolgimento dei cittadini nella scelta delle misure da attuare

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), ATO comunicherà i contenuti del presente accordo al Comitato Consultivo degli Utenti, o ad altro organismo equivalente che potrebbe subentrargli.

Art. 9

Validità dell'accordo

L'impegno assunto a carico di Enia nel presente accordo è trasferito, in caso di trasformazioni societarie e gestionali, ai soggetti subentranti. L'ATO e la Provincia di Parma (o i soggetti eventualmente ad esse subentranti), sono garanti nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze degli impegni qui assunti; analogamente i comuni beneficiari delle misure di mitigazione e compensazione previsti dal presente accordo o i soggetti eventualmente subentranti si impegnano al rispetto delle condizioni definite nel presente accordo.



accordo compensazioni 21_07_ore 9

4

DICHIARAZIONE PRELIMINARE DI ADESIONE ALL'ACCORDO

Il presente accordo costituisce allegato al documento recante le determinazioni conclusive della conferenza di servizi competente per la VIA, ed al suo adempimento resta subordinata l'efficacia del parere ivi espresso da parte degli enti pubblici che intervengono alla sua stipulazione.

I componenti si impegnano a stipulare il presente accordo entro tre mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'esito favorevole dell'istruttoria, a seguito dell'approvazione del PAIP; in tale sede, i componenti si danno reciprocamente atto che costituisce appendice dell'accordo apposito documento, recante le ulteriori indicazioni contemplate nell'accordo medesimo.

I patti contenuti nel presente accordo potranno essere modificati previo consenso tra i componenti.

Le parti contraenti si impegnano ad aderire alle conclusioni alle quali perverrà la Conferenza dei Servizi competente per la VIA quale condizione al fine di beneficiare di quanto previsto nel presente accordo in quanto le attribuzioni qui previste sono la risultante di una trattativa complessiva.

Per

la Provincia di Parma _____

l'Agenzia d'Ambito ATO 2 _____

ENIA spa _____

Il Comune di Colorno _____

il Comune di Parma _____

il Comune di Torrile _____

l'Unione di Sorbolo e Mezzani _____

Parma, il

